Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 15 del 18 gennaio 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 gennaio 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866 144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1961, n. 1.

Applicazione delle Decisioni I, II, III e IV del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee in data 20 luglio 1960, con cui vengono stabiliti o modificati alcuni dazi della Tariffa doganale comune.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1961, n. 1. (*Raccolta 1961*).

Applicazione delle Decisioni I, II, III e IV del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee in data 20 luglio 1960, con cui vengono stabiliti o modificati alcuni dazi della Tariffa doganale comune.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che conferisce al Governo la delega ad emanare, fino alla entrata in vigore della seconda tappa del periodo transitorio definito dall'art. 8 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, con decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi previsti dall'art. 11 del Trattato;

Visti gli articoli 11 e 23 del Trattato sopra indicato;

Visti gli articoli 189 e 191 del Trattato medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 1584 del 24 dicembre 1960, con cui è stata data esecuzione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 13 febbraio 1960 che ha stabilito la Tariffa doganale comune ai sensi degli articoli 19, 21 e 28 del Trattato sopra menzionato;

Visti gli articoli 19, 21 e 28 del Trattato stesso;

Viste le decisioni I, II, III e IV adottate dal Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee il 20 luglio 1960, con cui, ai sensi degli articoli 19, 21 e 28 del Trattato sopra indicato, si stabiliscono i dazi di alcune voci della Tariffa doganale comune e si modificano i dazi di alcune altre voci della stessa Tariffa, quale risulta dalla Decisione del medesimo Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 13 febbraio 1960 sopra menzionata;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera applicazione è data alle Decisioni I, II, III e IV del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 20 luglio 1960, allegate al presente decreto, con cui vengono stabiliti o modificati i dazi di alcune voci della Tariffa doganale comune, quale risulta dalla Decisione in data 13 febbraio 1960 dello stesso Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica n. 1584 del 24 dicembre 1960.

Art. 2.

Ai fini della instaurazione della Tariffa doganale comune, di cui all'articolo precedente, la Tariffa doganale attualmente in vigore nei confronti dei Paesi terzi sarà progressivamente modificata secondo gli impegni derivanti dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — SEGNI — TAVIANI — PELLA RUMOR — COLOMBO — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 75. — VILLA

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

IL CONSIGLIO

INFORMAZIONI

Decisioni relative alla fissazione di taluni dazi della tariffa doganale comune

I.

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e segnatamente quelle degli articoli 21, paragrafo 2 e 28 e la nota relativa alla voce tariffaria ex 81.04 dell'elenco « G » di cui all'allegato 1 del Trattato;

Vista la proposta della Commissione;

Considerato che i dazi della tariffa doganale comune sono stati fissati in base alla media aritmetica dei dazi applicati nei quattro territori doganali compresi nella Comunità, in conformità agli articoli 19 e seguenti del Trattato; che le difficoltà tecniche sollevate dall'applicazione dell'art. 19 del Trattato sono state risolte secondo le direttive formulate dal Comitato interinale per il Mercato Comune e l'Euratom, direttive che la Commissione e il Consiglio hanno

rispettivamente fatte proprie e confermate il 25 gennaio 1958, in applicazione dell'art. 21 paragrafo primo del Trattato;

Considerando tuttavia che i risultati dell'applicazione delle norme di cui sopra fanno sorgere la necessità di praticare, in taluni casi, in applicazione dell'art. 21 paragrafo 2, taluni adeguamenti che si rendono necessari per l'armonia interna della tariffa;

Considerando d'altronde che taluni dei dazi derivanti dall'applicazione delle norme degli articoli 19 e 21 paragrafo 1° richiedono, per motivi economici e tecnici, alcuni adeguamenti di minore importanza effettuati in base all'art. 28 del Trattato;

Considerando inoltre che è apparso necessario modificare, per motivi economici, taluni dazi della tariffa doganale comune fissati il 13 febbraio 1960, in base all'art. 28, adeguando alcuni calendari agricoli, trasformando alcuni dazi ad valorem in dazi misti o sopprimendo talune destinazioni particolari;

Considerando che le procedure previste dagli articoli 21 paragrafo 2°, e 28 del Trattato sono state applicate simultaneamente; che è pertanto opportuno riunire i risultati in un solo atto;

Considerando che taluni dei dazi relativi alle voci doganali qui di seguito enunciate sono il risultato puro e semplice dell'applicazione delle norme previste dagli articoli 19 e 21 paragrafo 1°; che in tale caso l'atto del Consiglio potrebbe avere soltanto la caratteristica di una dichiarazione;

Considerando infine che per l'applicazione di taluni dazi della Tariffa doganale comune, è necessario definire l'unità di conto a cui è fatto riferimento;

Decide:

Art. 1.

La parte della Tariffa doganale comune compresa nell'allegato viene adottata.

Art. 2.

Per l'applicazione della Tariffa doganale comune, il valore dell'unità di conto è di 0,88867088 g di oro fino.

Art. 3.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Bruxelles, lì 20 luglio 1960

Per il Consiglio
Il Presidente: J. M. A. H. LUNS

Visto, *il Ministro per le finanze*
TRABUCCHI

ALLEGATO

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:	
	. . . . .	
	B) Cavoli:	
	I) Cavolfiori:	
	a) dal 15 aprile al 30 novembre	17 % con una riscossione minima di 2 U.C. (*a*) per 100 kg di peso netto
	b) dal 1° dicembre al 14 aprile	12 % con una riscossione minima di 1,40 U.C. (*a*) per 100 kg di peso netto
	II) altri:	
	a) cavoli bianchi e cavoli rossi	15 % con una riscossione minima di 0,50 U.C. (*a*) per 100 kg di peso netto
	b) non nominati	15 %
	. . . .	

(*a*) U. C. = Unità di conto.

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
07.01 (*segue*)	*D*) Insalate, comprese le indivie e le cicorie:	
	I) Lattughe a cappuccio:	
	a) dal 1° aprile al 30 novembre	15% con una riscossione minima di 2,50 U.C. (*a*) per 100 kg di peso lordo
	b) dal 1° dicembre al 31 marzo	13% con una riscossione minima di 1,60 U.C. (*a*) per 100 kg di peso lordo
	F) Legumi da granella, sgranati o in baccello:	
	I)	
	II) Fagioli:	
	a) dal 1° ottobre al 30 giugno	13% con una riscossione minima di 2 U.C. (*a*) per 100 kg di peso netto
	b) dal 1° luglio al 30 settembre	17% con una riscossione minima di 2 U.C. (*a*) per 100 kg di peso netto
	. . . . .	
	M) Pomodori:	
	I) dal 1° novembre al 14 maggio	11% con una riscossione minima di 2 U.C. (*a*) per 100 kg di peso netto
	II) dal 15 maggio al 31 ottobre	18% con una riscossione minima di 3,50 U.C. (*a*) per 100 kg di peso netto
	. . . . . .	
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche:	
	A) Mele:	
	I) Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre	10% con una riscossione minima di 0,50 U.C. (*a*) per 100 kg di peso netto
	II) altre:	
	a) dal 1° agosto al 31 dicembre	14% con una riscossione minima di 2,40 U.C. (*a*) per 100 kg di peso netto
	b) dal 1° gennaio al 31 marzo	10% con una riscossione minima di 1,70 U.C. (*a*) per 100 kg di peso netto
	c) dal 1° aprile al 31 luglio	8% con una riscossione minima di 1,40 U.C. (*a*) per 100 kg di peso netto

(*a*) U. C. = Unità di conto.

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
08.06 (segue)	*B*) Pere:	
	I) dal 1° agosto al 31 dicembre	13 % con una riscossione minima di 2 U.C. (*a*) per 100 kg di peso netto
	II) dal 1° gennaio al 31 luglio	10 % con una riscossione minima di 1,50 U C. (*a*) per 100 kg di peso netto
	. . . . . .	
08.07	Frutta a nocciolo, fresche:	
	. . . . . .	
	C) Ciliege:	
	I) dal 1° maggio al 15 luglio	15 % con una riscossione minima di 3 U.C. (*a*) per 100 kg di peso netto
	II) dal 16 luglio al 30 aprile	15 %
	D) Prugne:	
	I) dal 1° luglio al 30 settembre	15 % con una riscossione minima di 3 U.C. (*a*) per 100 kg di peso netto
	II) dal 1° ottobre al 30 giugno	10 %
	. . . . . .	
08.08	Bacche fresche:	
	A) Fragole:	
	I) dal 1° maggio al 31 luglio	16 % con una riscossione minima di 3 U.C. (*a*) per 100 kg di peso netto
	II) dal 1° agosto al 30 aprile	16 %
	. . . . . .	
09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:	
	A) Caffè:	
	I) non torrefatto:	
	a)	
	b) decaffeinizzato	21 %
	II) torrefatto:	
	a) non decaffeinizzato	25 %
	b) decaffeinizzato	30 %
	B) Bucce e pellicole	21 %
	C) Succedanei contenenti caffè	30 %
09.02	Te:	
	A) presentato in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 3 kg. o meno	23 %
	B) altro	18 %

(*a*) U. C. = Unità di conto.

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
09.03	Mate	25 %
09.04	Pepe (del genere « Piper »); pimenti (del genere « Capsicum » e del genere « Pimenta »):	
	A) non tritati nè macinati:	
	I) Pepe	20 %
	II) Pimenti:	
	a)	
	b)	
	c) altri	20 %
	B) tritati o macinati	25 %
09.05	Vaniglia	15 %
09.06	Cannella e fiori di cinnamomo:	
	A) non tritati nè macinati	20 %
	B) tritati o macinati	25 %
09.07	Garofani (antofilli, chiodi e steli):	
	A) non tritati nè macinati	20 %
	B) tritati o macinati	25 %
09.08	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:	
	A) non tritati nè macinati:	
	I)	
	II) altri	20 %
	B) tritati o macinati	25 %
09.10	Timo, alloro, zafferano; altre spezie:	
	A) Timo:	
	I) non macinato	14 %
	II) tritato o macinato	17 %
	B)	
	C) Zafferano:	
	I) non macinato	16 %
	II) macinato	19 %
	D) Zenzero:	
	I) in radici intere, in pezzi o in fette:	
	a)	
	b) altro	20 %
	II) altrimenti presentato	25 %
	E) altre spezie, compresi i miscugli previsti alla Nota 1-*b* di questo Capitolo:	
	I) non tritati nè macinati	20 %
	II) tritati o macinati	25 %

Numero delle tariffe	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:	
	A) Lattosio e sciroppo di lattosio	24 %
	B) Glucosio e sciroppo di glucosio	50 %
	C) Zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero	42 %
	D) altri zuccheri e sciroppi	80 %
	E) Succedanei del miele	50 %
	F) Zuccheri e melassi, caramellati	47 %
17.03	Melassi, anche decolorati:	
	A)	
	B) altri:	
	I) destinati alla fabbricazione di prodotti melassati per l'alimentazione del bestiame (*a*)	esenzione
	II) Melassi di canna contenenti, in estratto secco, meno di 63 % di saccarosio, destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffè (*a*) . .	9 %
	III) destinati alla fabbricazione dell'acido citrico (*a*)	19 %
	IV)	
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche:	
	A) con gradazione alcolica effettiva di 18° o meno e presentati in recipienti contenenti:	
	I) 2 litri o meno	17 U.C. (*b*) l'hl
	II) più di 2 litri	14 U.C. (*b*) l'hl
	B) con gradazione alcolica effettiva superiore a 18° e non superiore a 22° e presentati in recipienti contenenti:	
	I) 2 litri o meno	19 U.C. (*b*) l'hl
	II) più di 2 litri	16 U.C. (*b*) l'hl
	C) con gradazione alcolica effettiva superiore a 22°	1,60 U.C. (*b*) per grado e per hl (*c*)
	NOTA COMPLEMENTARE AL CAPITOLO 22	
	Per l'applicazione della voce n. 22.06, si intende per gradazione alcoolica il grado alcolico effettivo, cioè la percentuale di alcole in volume presente nel prodotto. La determinazione della gradazione alcolica deve essere effettuata alla temperatura di 20° C.	
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate:	
	A) Sidro, sidro di pere ed idromele:	
	I) Spumanti	30 U.C. (*b*) l'hl
	II) non spumanti, in recipienti contenenti:	
	a) 2 litri o meno	12 U.C. (*b*) l'hl
	b) più di 2 litri	9 U.C. (*b*) l'hl
	B) altre bevande fermentate:	
	I) Spumanti	30 U.C. (*b*) l'hl

(*a*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.
(*b*) U. C. = Unità di conto.
(*c*) I prodotti presentati in recipienti non contenenti più di 2 litri sono passibili, inoltre, d'un dazio supplementare di 10 U.C. (*b*) l'hl.

Numero delle tariffe	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
22.07 (*segue*)	II) non spumanti, in recipienti contenenti:	
	a) 2 litri o meno	12 U.C. (*b*) l'hl
	b) più di 2 litri	9 U.C. (*b*) l'hl
26.03	Ceneri e residui (diversi da quelli della voce n. 26.02), contenenti metalli o composti metallici:	
	. . . . .	
	B) di piombo	esenzione
	. . . . . .	
28.15	Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo:	
	A) Solfuri di fosforo, compreso il trisolfuro di fosforo	13 %
	. . . . . .	
29.43	Zuccheri, chimicamente puri, eccettuato il saccarosio:	
	A) Glucosio	25 %
	B) Lattosio	24 %
	C) Ramnosio, raffinosio, mannosio	15 %
	D) altri	20 %
30.03	Medicamenti per la medicina umana o veterinaria:	
	. . . .	
	B) condizionati per la vendita al minuto:	
	I)	
	II) altri:	
	a) contenenti penicilline, streptomicine, o loro derivati	22 %
	b) non nominati	20 %
44.18	Legno detto « artificiale » o « ricostituito », formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili	13 %
48.01	Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli:	
	. . . . . .	
	C) Carta e cartoni kraft:	
	I) Carta destinata alla fabbricazione di filati di carta (*a*)	6 %
	II)	
	. . . .	
69.01	Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi calorifughi di terre d'infusori, di kieselgur, di farine silicee fossili e di altre terre silicee simili	10 % con una riscossione minima di 0,50 U.C. (*b*) per 100 kg di peso lordo

(*a*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.
(*b*) U. C. = Unità di conto.

Numero delle tariffe	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
69.02	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari:	
	A) magnesiaci o contenenti dolomia o cromite	10% con una riscossione minima di 1,10 U.C. (*b*) per 100 kg di peso lordo
	B) non nominati	10% con una riscossione minima di 0,70 U.C. (*b*) per 100 kg di peso lordo
69,10	Acquai, lavabi, bidè, tazze per gabinetti (closets), vasche da bagno e altri apparecchi fissi simili per usi sanitari o igienici:	
	A) di porcellana	20% con una riscossione minima di 8 U C. (*a*) per 100 kg di peso lordo
	B) di altre materie ceramiche	20% con una rircossione minima di 6 U.C. (*a*) per 100 kg di peso lordo
69.11	Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana:	
	A) bianchi o unicolori	27% con una riscossione minima di 13,60 U.C. (*a*) per 100 kg di peso lordo
	B) altri	27% con una riscossione minima di 28 U.C. (*a*) per 100 kg di peso netto
69,12	Vasellame e oggetti di uso domestico, o da toletta, di altre materie ceramiche:	
	. . . . . .	
	C) di maiolica o di terraglia:	
	I) bianchi o unicolori	21% con una riscossione minima di 13,60 U.C. (*a*) per 100 kg di peso lordo
	II) altri	21% con una riscossione minima di 18 U.C. (*a*) per 100 kg di peso netto
69.13	Statuette, oggetti di fantasia, di arredamento o di ornamento anche personale:	
	B) di porcellana	22% con una riscossione minima di 70 U.C. (*a*) per 100 kg di peso lordo
	C) di altre materie ceramiche	20% con una riscossione minima di 35 U.C. (*a*) per 100 kg di peso lordo

(*a*) U. C. = Unità di conto.

Numero delle tariffe	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
70.04	Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare:	
	A) armato	10 % con una riscossione minima di 1 U.C. (*a*) per 100 kg di peso lordo
	B) altro	10 % con una riscossione minima di 1,60 U.C. (*a*) per 100 kg di peso lordo
70.05	Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate », non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare	10 % con una riscossione minima di 1 U.C. (*a*) per 100 kg di peso lordo
70.16	Piastrelle, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti di vetro colato o foggiato a stampo, anche armato, per l'edilizia e costruzioni; vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie	10 % con una riscossione minima di 2 U.C. (*a*) per 100 kg di peso lordo
81.04	Altri metalli comuni, greggi o lavorati:	
	D) Cromo:	
	I) . .	
	II) lavorato	8 %
	G) Manganese:	
	I) .	
	II) lavorato	10 %
	. . . . .	
	IJ) Antimonio:	
	I)	
	II) lavorato	10 %
	. . . . . .	
84.63	Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, sopporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, motiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.):	
	. . . . . .	
	B) altri	15 %

(*a*) U. C. = Unità di conto.

Visto, *il Ministro per le finanze*
TRABUCCHI

II.

Il Consiglio della Comunità Economica Europea

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 21, paragrafo 2°;

Vista la proposta della Commissione;

Considerando che il dazio applicabile agli zuccheri della voce 17.01 è stato fissato all'80 % dall'art. 19, paragrafo 4° del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea;

Considerando che l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco « G » di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, Accordo concluso dagli Stati membri della Comunità il 2 marzo 1960, ha fissato in 30 U.C. (*a*) l'hl il dazio applicabile all'alcole della sottovoce 22.08 *B*;

Considerando che i dazi della tariffa doganale comune applicabili ai melassi delle sottovoci 17.03 *A* e *B* IV in virtù delle disposizioni dell'art. 19 del Trattato sono fissati rispettivamente al 43 e al 27 % per i melassi decolorati, al 26 e al 10 % per i melassi non decolorati destinati alla distillazione e al 35 e al 19 % per i melassi non decolorati destinati ad altri usi;

Considerando che i melassi delle sottovoci suindicate sono utilizzati principalmente per la distillazione dell'alcole e l'estrazione dello zucchero e che deve pertanto esistere un'adeguata relazione tra i dazi applicabili agli zuccheri da un lato e quelli applicabili a tali melassi dall'altro;

Considerando che dal raffronto dei dazi di cui sopra risulta l'inesistenza di tale relazione;

Considerando che è pertanto necessario stabilire tale relazione e che il metodo più indicato a tal fine consiste nell'adeguare i dazi applicabili ai melassi delle sottovoci predette;

Decide:

Art. 1.

I dazi della tariffa doganale comune applicabili alle sottovoci 17.03 *A* e *B* IV sono così fissati:

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
17.03	Melassi, anche decolorati:	
	A) decolorati	65 %
	B) altri:	
	I)	
	II)	
	III)	
	IV) non nominati .	65 %

Art. 2.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Bruxelles, addì 20 luglio 1960

Per il Consiglio
Il Presidente: J. M. A. H. Luns

Visto, *il Ministro per le finanze*
Trabucchi

(*a*) U. C. = Unità di conto.

III.

Il Consiglio della Comunità Economica Europea

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 21, paragrafo 2°;

Vista la proposta della Commissione;

Considerando che l'accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco « G » di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, Accordo concluso dagli Stati membri della Comunità il 2 marzo 1960, ha fissato rispettivamente in 9 U.C. (*a*) l'hl, i dazi applicabili ai vini della sottovoce 21.05 *B* I *b* e in 30 U. C. (*a*) l'hl i dazi applicabili all'alcole della sottovoce 22.08 *B*;

Considerando che i dazi della tariffa doganale comune applicabili agli aceti della voce 22.10 in virtù delle disposizioni dell'art. 19 del Trattato sono fissati tra il 30 e il 34 %;

Considerando che gli aceti sono fabbricati soprattutto in base al vino e all'alcole di cui alle sottovoci sopra indicate e che pertanto deve esistere un'intima relazione tra i dazi applicabili a questi vini e alcole da una parte, e quelli applicabili agli aceti d'altra parte;

Considerando che dal raffronto dei dazi di cui sopra risulta l'inesistenza di tale relazione;

Considerando che è pertanto necessario stabilire tale relazione e che il metodo più indicato a tal fine consiste nell'adeguare i dazi applicabili agli aceti;

Decide:

Art. 1.

I dazi della tariffa doganale comune applicabili alla voce 22.10 sono così fissati:

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili, presentati in recipienti contenenti:	
	A) 2 litri o meno	8 U.C. (*a*) l'hl
	B) più di 2 litri	6 U.C. (*a*) l'hl

Art. 2.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Bruxelles, addì 20 luglio 1960

Per il Consiglio
Il Presidente: J. M. A. H. Luns

Visto, *il Ministro per le finanze*
Trabucchi

(*a*) U. C. = Unità di conto.

IV.

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 21, paragrafo 2° nonchè la nota relativa alle voci tariffarie 76.01 dell'elenco *G* di cui all'allegato I del Trattato;

Vista la proposta della Commissione;

Considerando che l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco « G » di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, Accordo concluso dagli Stati membri della Comunità il 2 marzo 1960, ha fissato i dazi della tariffa doganale comune applicabili ai metalli greggi delle voci tariffarie di cui sopra rispettivamente al 10 % (alluminio greggio) e al 10 % (magnesio greggio);

Considerando che, tenuto conto dei dazi suindicati i dazi relativi ai semiprodotti derivati da questi metalli — in particolare quelli applicabili ai semiprodotti di cui alle voci tariffarie 76.02, 76.03, 76.04 *B*, 77.02 *A* — quali essi risultano dall'applicazione delle disposizioni dell'art. 19, appaiono inadeguati per l'industria trasformatrice di questi metalli greggi;

Considerando che è pertanto necessario adeguare i dazi applicabili ai semiprodotti sulla base dei dazi applicabili ai metalli greggi da cui essi derivano;

Decide:

Art. 1.

I dazi della tariffa doganale comune applicabili alle voci 76.02, 76.03, 76.04 *B* e 77.02 *A* sono così fissati:

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio	15 %
76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a mm 0,15 . . .	15 %
76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di mm 0,15 o meno (non compreso il supporto:	
	. . . . . .	
	B) altri	15 %
77.02	Magnesio in barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, tubi, barre forate, polvere, pagliette e torniture calibrate:	
	A) Barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri e torniture calibrate	13 %
	. . . . . .	

Art. 2.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Bruxelles, addì 20 luglio 1960

Per il Consiglio
Il Presidente: J. M. A. H. LUNS

Visto, *il Ministro per le finanze*
TRABUCCHI

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8151566) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 100